



COMUNE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

Registro Interno n. _____	del _____
Registro Generale n. <u>40</u>	del <u>30/08/2024</u>

OGGETTO	<i>Divieto temporaneo di vendita bevande alcoliche in bottiglie di vetro, lattine e bottiglie di plastica sigillate con il tappo da parte degli esercizi pubblici insistenti nella zona dello Stadio Esseneto in occasione delle gare di calcio in programma per la stagione calcistica 2024/2025, campionato serie D della SSD Akragas e dal calendario di Coppa Italia, oltrechè in occasione di tutti i recuperi e amichevoli, dal 01/09/2024.</i>
----------------	---

IL SINDACO

VISTA

- la proposta di Ordinanza sindacale del 30/08/2024 proveniente dal Settore V allegata, recante il parere tecnico

RITENUTO

- Di condividere la superiore proposta;

VISTI

- il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;
- l'art.6 della predetta legge “modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;
- il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della “sicurezza urbana e della incolumità pubblica”, definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

- il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- la legge 190/2012;
- il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;
- Part.190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- Part.107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Part.4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- gli artt.3 e 22, comma 1, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;
- la L.R. 1 marzo 1995, n. 18 “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”;
- la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa.

RITENUTA

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del D. lgs nr 267/2000

ORDINA

per tutto quanto in proposta evidenziato e che qui si intende integralmente riportato

il divieto assoluto di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché il divieto di vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori quali bottiglie di vetro, bottiglie di plastica sigillate con il tappo e lattine come misura precauzionale per evitare episodi criminosi, risse e disordini a cautela della pubblica incolumità, agli esercenti pubblici insistenti nella zona dello “Stadio Esseneto”, dalle ore 13,30 alle ore 18,00 di tutte le giornate di campionato di Serie D della SSD Akragas per la stagione calcistica 2024/2025, partite di Coppa Italia ed eventuali recuperi ed amichevoli;

- estendere il divieto di cui sopra anche agli esercizi temporanei di somministrazione, allestiti in occasione della manifestazione di che trattasi in forma ambulante;
- La violazione del suddetto divieto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da euro 25.00 ad euro 500.00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689 del 24/11/2981, ferma restando l’applicazione delle ulteriori misure di competenza delle autorità di Pubblica Sicurezza.
- a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza sindacale;

Il Corpo di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza sindacale;

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza sindacale alla Prefettura, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando della Polizia Locale di Agrigento;

- di dare ampia e piena diffusione al presente provvedimento.

La presente ordinanza:


sarà pubblicata in: Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi con omissione dei dati personali riportati (art. 32, comma 1, L. 69/2009) e in Amministrazione Trasparente sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" (art.23 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) sottosezione informazione sulle singole procedure;

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario.

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Il Sindaco

Dott. Francesco Micciché

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Francesco Micciché', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat abstract, with a large loop on the left side and a smaller loop on the right side.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto **Responsabile del Settore V (o suo delegato)**,
su conforme allegata attestazione del sistema informatico

CERTIFICA

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ per giorni 15 consecutivi (*Registro informatico pubblicazioni. n. _____ /2024*)

Agrigento, li _____

Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato)
f.to _____



PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE

	PROPOSTA DEL SETTORE V REG. SETTORE N. DEL 30/08 /2024	GABINETTO DEL SINDACO DEPOSITATA IN DATA _____ REGISTRATA AL N. _____
--	--	---

Oggetto:	<i>Divieto temporaneo di vendita bevande alcoliche in bottiglie di vetro, lattine e bottiglie di plastica sigillate con il tappo da parte degli esercizi pubblici insistenti nella zona dello Stadio Esseneto in occasione delle gare di calcio in programma per la stagione calcistica 2024/2025, campionato serie D della SSD Akragas e dal calendario di Coppa Italia, oltrechè in occasione di tutti i recuperi e amichevoli, dal 01/09/2024.</i>
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la stagione calcistica 2024/2025 prevede che nello Stadio Esseneto di Agrigento, si svolgeranno le gare di calcio campionato Serie D della SSD, di Coppa Italia, recuperi e amichevoli che richiamerà un consistente afflusso di tifosi a far data dal 01/09/2024 quando si svolgerà l'incontro di calcio tra SSD Akragas vs Licata;

Considerato che

Che al fine di evitare effetti pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, si ritiene necessario vietare temporaneamente la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché la vendita di bevande in contenitori quali bottiglie di vetro, bottiglie di plastica sigillate con il tappo e lattine come misura precauzionale per evitare episodi criminosi, risse e disordini a cautela della pubblica incolumità, agli esercenti pubblici e temporanei /itineranti, insistenti nella zona dello "Stadio Esseneto", dalle ore 13,30 alle ore 18,00 di tutte le giornate nelle quali si svolgeranno le gare di calcio della SSD Akragas;

VISTI

il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

l'art.6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art.54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L. 125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della "sicurezza urbana e della incolumità pubblica", definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per

migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; l'O.R.EE.LL della Regione Siciliana;

l'art.190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

l'art.107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

l'art.4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

gli artt. 3 e 22, comma 1, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;

la L.R. 1 marzo 1995, n. 18 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";

la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

ASSUNTA

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

PROPONE

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

Di Ordinare :

il divieto assoluto di vendere e somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché la vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori quali bottiglie di vetro, bottiglie di plastica sigillate con il tappo e lattine come misura precauzionale per evitare episodi criminosi, risse e disordini a tutela della pubblica incolumità, agli esercenti pubblici insistenti nella zona dello "Stadio Essenetò", dalle ore 13,30 alle ore 18,00 di tutte le giornate di campionato di Serie D della SSD Akragas per la stagione calcistica 2024/2025, partite di Coppa Italia ed eventuali recuperi ed amichevoli;

DI estendere il divieto di cui sopra, anche agli esercizi temporanei di somministrazione, allestiti in occasione della manifestazione di che trattasi in forma ambulante;

La violazione del suddetto divieto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da euro 25.00 ad euro 500.00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689 del 24/11/2011, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure di competenza delle autorità di Pubblica Sicurezza.

Di fare obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare la presente Ordinanza;

Trasmettere l'Ordinanza alla Prefettura, Questura, Comando Provinciale Arma dei carabinieri, Al Comando Provinciale Guardia di Finanza, al Comando Polizia Locale di Agrigento;

DI DARE MANDATO al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare la presente Ordinanza;

di dare atto che il presente provvedimento:

- sarà pubblicato in: Albo Pretorio on line per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi con omissione dei dati personali riportati (art. 32, comma 1, L. 69/2009); Amministrazione Trasparente sezione "Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" (art.23 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.) sottosezione informazione sulle singole procedure.

- non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che pertanto, ai sensi dell'art.6, comma 6, del Regolamento dei controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del Responsabile del Servizio Finanziario;
- attraverso la pubblicazione sul sito del Comune di Agrigento e assicurandone piena ed ampia diffusione mediante mass media;


Trattandosi di atto notificato e/o comunicato a specificato destinatario, ai sensi dell'art.3 della L.R. 7/2019, si avverte che avverso il presente provvedimento, è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizione al TAR, rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio online di questo Comune.

Il Responsabile del Suap

F.to Dott.ssa C. Narbone

Il Dirigente del Settore V Servizio V
Ing. Alberto Avenia



di Regolarità Tecnica	Visto di Regolarità Contabile
<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SETTORE V</p> <p>In ordine alla regolarità tecnica della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere:</p> <p align="center">FAVOREVOLE Ing. Alberto Avenia</p> 	<p align="center">IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV</p> <p>In ordine alla copertura finanziaria della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità contabile:</p> <p align="center">FAVOREVOLE</p> <p>con attestazione della copertura finanziaria come da seguente registrazione contabile: impegno n° _____ del _____, capitolo _____, Esercizio finanziario _____ (l'annotazione può essere sostituita dall'allegazione di referto di registrazione generato dal sistema informatico dei servizi finanziari).</p> <p align="center">Dr. G. Mantione</p>